



C.I.S.A. – Via Milazzo, 1 - 15057 TORTONA (AL)

Tel. +39 0131 829211 Fax +39 0131 829212

Partita Iva 01741580060

E-mail info@cisa-tortona.it Pec cisa-tortona@pec.it <http://www.cisa-tortona.it>

CONVENZIONE

Art. 1

Conferma del Consorzio

1. I Comuni di Tortona, **Alluvioni Piovera**, Alzano Scrivia, Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Castellania, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Pontecurone, Pozzol Groppo, Sale, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sarezzano, Spineto Scrivia, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo e Volpeglino convengono di confermare il Consorzio denominato C.I.S.A., ai sensi dell'Art. 30 e 31 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, al fine di continuare un'organica politica di sicurezza sociale e per rendere ai cittadini gli altri servizi atti a garantire la migliore qualità della vita. Convengono altresì di continuare ad attribuire al Consorzio la denominazione di "*Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali*" e potrà essere indicato con la sigla "*C.I.S.A.*" con sede in Tortona.

Art. 2

Finalità

1. Le parti, attraverso lo strumento consortile, ed in attuazione della Convenzione intendono continuare, nell'ambito del territorio e degli Enti consorziati, una organica politica di sicurezza sociale mediante il riordino, lo sviluppo, la gestione associata dei servizi sociali ed assistenziali, nel quadro della normativa vigente in materia, offrendo ai cittadini tutti i servizi necessari, a garanzia della migliore qualità della vita.

2. Il Consorzio ha lo scopo di realizzare le finalità di cui al presente articolo, assume la gestione dei servizi socio assistenziali, organizzando:

- l'esercizio delle funzioni trasferite agli Enti Locali dal D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616;
- l'esercizio delle funzioni delegate o sub delegate della Regione agli Enti Locali in attuazione della L.R. 08.01.2004 n. 1 e s.m.i.;
- l'esercizio di ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita agli Enti Locali con legge dello Stato;
- favorire la formazione professionale degli operatori per l'attuazione degli interventi socio assistenziali a favore dei più deboli.
- -l'esercizio di ulteriori servizi in campo sociale ed educativo posti dalla normativa di settore in capo al Consorzio.

3. Il Consorzio, inoltre, può assumere la gestione di ulteriori servizi nel campo sociale, educativo, culturale e ricreativo.

4. Il Consorzio deve pertanto provvedere, nel rispetto degli indirizzi dei Comuni, delle direttive e dei piani regionali e di zona, a progettare e programmare le attività di cui sopra per la loro gestione diretta ovvero mediante convenzioni ed affidamenti a soggetti operanti nel campo dell'associazionismo e della cooperazione sociale ed espletare le ulteriori attività connesse a quanto sopra indicato.

Art. 3

Durata

1. Gli Enti stipulanti convengono di costituire il Consorzio a tempo indeterminato.

2. Il Consorzio può essere sciolto in qualunque momento previa verifica della mancanza dei presupposti che hanno determinato la costituzione del Consorzio, purchè vi sia il consenso di almeno la metà più uno dei componenti l'Assemblea che rappresenti almeno i 501 millesimi delle quote rappresentative degli Enti aderenti al Consorzio.

3. La proposta di scioglimento dell'Assemblea viene sottoposta a deliberazione da parte degli Enti di cui all'art. 1 dello Statuto.

Art. 4

Recesso

1. Il recesso dell'Ente consorziato è subordinato a ragioni di pubblico interesse di segno contrario rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto di partecipazione al Consorzio.

2. Il recesso è comunicato al Consorzio entro il mese di Giugno di ogni anno.

3. La proposta di recesso deve essere accettata dall'Assemblea, previa verifica dei presupposti che legittimano l'esistenza del Consorzio, sulla base dei principi di cui all'art. 54 dello Statuto. Qualora l'Assemblea non accetti con formale atto la richiesta di recesso, questo ha comunque effetto allo scadere del termine di un anno dalla data della richiesta.

4. Il recesso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, viene recepito nel provvedimento di approvazione adottato con le forme e modalità prescritte dall'Art. 31, comma secondo, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali. Il provvedimento affida a successiva determinazione del Direttore del Consorzio, da inoltrarsi in copia a tutti i Comuni consorziati, la individuazione della conseguente composizione degli ambiti territoriali.

5. Il Comune recedente rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per gli atti con effetti permanenti.

6. L'Ente che recede dal Consorzio non può avanzare pretese sul patrimonio mobiliare ed immobiliare del Consorzio che resta interamente di proprietà del Consorzio stesso con vincolo di destinazione.

7. Il personale di precedente appartenenza dell'Ente che recede sarà trasferito dalla dotazione organica del Consorzio a quella dell'Ente precedente.

Art. 5

Ammissione di nuovi Enti

1. Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile è consentita l'adesione di altri Comuni al Consorzio dopo la sua costituzione, con effetto dell'anno successivo alla data della richiesta.

2. L'ammissione di altri Enti al Consorzio è deliberata dall'Assemblea sulla base dei principi di cui all'art. 54 dello Statuto. Il provvedimento affida a successiva determinazione del Direttore del Consorzio, da inoltrarsi in copia a tutti i Comuni consorziati, il conseguente aggiornamento degli ambiti e la ridefinizione delle quote.

Art. 6

Quota di partecipazione

1. Ciascun Comune partecipa alla gestione del Consorzio e si accolla l'onere finanziario, sulla base della popolazione residente. La quota di partecipazione al Consorzio del singolo Comune nel periodo considerato è data dal rapporto tra l'ammontare della popolazione del singolo Comune, nel periodo considerato, moltiplicata per mille, e la somma totale della popolazione di tutti i Comuni consorziati, nel periodo considerato.

2. Le quote sono stabilite alla data del 01.01.2015 e saranno aggiornate con cadenza biennale sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente o, in caso di ingresso o recesso di uno o più Comuni, sulla base del dato anagrafico reso disponibile al 31 dicembre dell'anno precedente la conseguente deliberazione Assembleare.

3. Ai fini di cui al comma precedente, i Comuni sono tenuti a comunicare al Consorzio il dato anagrafico entro e non oltre la data del 31 Gennaio. In assenza di tale comunicazione, sarà presa come riferimento la popolazione dell'anno precedente.

4. L'aggiornamento viene operato entro il 28 Febbraio dell'anno di riferimento con i tempi e sulla base dei criteri individuati ai commi precedenti a mezzo determinazione del Direttore che dovrà essere inoltrata in copia a tutti i Comuni consorziati.

Art. 7

Nomina e competenza degli Organi Consortili

1. L'Assemblea provvede alla elezione del Consiglio di Amministrazione tra persone che devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una specifica competenza e qualificazione professionale e tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende e/o Istituzioni pubbliche, private, nell'associazionismo e nel volontariato, nonché per uffici pubblici ricoperti.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso Enti o Aziende.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di responsabilità esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli Artt. 109 e 110 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché dallo Statuto e dal Regolamento.

4. Le competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dallo Statuto e della presente Convenzione.

Art. 8

Funzionamento Assemblea

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente che ne formula l'ordine del giorno.

2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l'anno per l'approvazione del Bilancio, del Rendiconto della Gestione e verifica degli Equilibri di Bilancio, nonché con l'ulteriore periodicità ritenuta necessaria od opportuna al fine di valutare l'andamento dei servizi. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.

3. L'avviso di convocazione contenente la data, l'ora e la sede dell'adunanza, oltre che l'elenco degli affari iscritti all'ordine del giorno, deve essere recapitata o inviata al domicilio dei componenti l'Assemblea, almeno:

- cinque giorni prima dell'adunanza, nelle sessioni ordinarie;
- tre giorni prima, nelle sessioni straordinarie;
- ventiquattro ore prima della seduta, in caso di convocazione d'urgenza.

4. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione con avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio sono depositati, a disposizione dei componenti dell'Assemblea, gli atti relativi all'ordine del giorno. Per la consegna degli avvisi di convocazione, ove il Consorzio non possa provvedere direttamente, ha facoltà di avvalersi del messo di ciascun Comune.

5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la seduta di trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.

6. L'Assemblea è valida con l'intervento del 501 millesimo delle quote rappresentative dei Comuni aderenti e con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, da tenersi a non meno di ventiquattro ore di distanza, la seduta è valida con l'intervento del 334 millesimo delle quote rappresentative e almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea.

7. Il Presidente deve riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando gli sia richiesto da almeno un quinto dei suoi membri, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste, che comunque devono essere di competenza dell'Assemblea. In caso di omissione, provvede il Prefetto in via sostitutiva.

Art. 9

Attribuzioni

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio ispirandosi alle necessità ed agli interessi dei Comuni aderenti ed ai fini statutari.

2. In particolare compete all'Assemblea:

- a) nominare il Presidente ed un Vice Presidente dell'Assemblea;
- b) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare il collegio dei Revisori dei conti;

- d) pronunciare la decadenza e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei conti, nei casi previsti dalla legge;
- e) determinare, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dei servizi erogati e del budget di bilancio, le indennità a favore del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- f) approvare gli indirizzi, i programmi socio-assistenziali ed i criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, la contrazione dei mutui, se non previsti in atti fondamentali, e l'emissione dei prestiti obbligazionari e le disposizioni relative al patrimonio consortile;
- g) approvare il Bilancio Annuale e Pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto della gestione;
- h) determinare gli indirizzi programmatici generali in merito alle linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi del Consorzio;
- i) approvare atti a "contenuto normativo" destinati ad operare anche nell'ordinamento generale del Consorzio;
- l) approvare convenzioni non a carattere gestionale con altri enti e soggetti diversi;
- m) decidere sulle proposte di nuove adesioni e per i casi di recesso, nonché fissare i criteri operativi di aggiornamento degli ambiti;
- n) deliberare la nomina del Segretario del Consorzio;
- o) deliberare l'ingresso del Consorzio in fondazioni, associazioni ed altre istituzioni di carattere privato per la realizzazione di iniziative conformi alle finalità cui si ispira l'Ente.
- p) deliberare circa la possibilità, per il Consorzio, di prestare consulenze, tramite il proprio personale tecnico professionale;
- q) esercitare tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale previste nell'Art. 42 del Testo Unico.

Art. 10 Deliberazioni

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene all'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

2. Le deliberazioni sono validamente adottate soltanto se la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza delle quote complessivamente rappresentate all'Assemblea.

3. In seconda convocazione le deliberazioni sono validamente adottate soltanto se la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza delle quote rappresentate.

4. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazione a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

5. Nelle votazioni segrete, in relazione a quanto stabilito al precedente 3 comma, a ciascun rappresentante saranno consegnate tante schede di votazione quante sono le quote di partecipazione.

6. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

In caso di assenza od impedimento il Segretario viene sostituito dal delegato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

Art. 11 **Presidente dell'Assemblea**

1. Il Presidente dell'Assemblea è eletto, nel proprio seno, nella prima seduta valida, per un quinquennio, previo accordo tra gli stessi Sindaci, a scrutinio palese, dall'Assemblea per assolvere ai compiti istituzionali previsti dalla legge e dallo Statuto.

2. Le funzioni del Presidente dell'Assemblea, in caso di sua assenza o di impedimento, sono assolte dal Vice Presidente. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, presiede l'Assemblea il membro più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza partecipa il Vice Presidente.

Art. 12 **Attribuzioni**

1. Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:

- a) convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni;
- b) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o dalle deliberazioni.

Art. 13 **Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione e di controllo dell'attività dell'Ente, eletto dall'Assemblea consortile fuori dal proprio seno.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una specifica competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa, per funzioni disimpegnate in Aziende e/o Istituzioni Pubbliche, private, nell'associazionismo e nel volontariato, nonché per uffici pubblici ricoperti.

3. L'elenco dei candidati sarà formato sulla base di un avviso pubblico, che indicherà i requisiti che gli amministratori dovranno possedere, come previsto dal comma precedente, opportunamente presentati, con la presentazione dei "curricula".

4. Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un quinquennio e si compone di n. 5 Consiglieri, compreso il Presidente, in rappresentanza di quattro ambiti territoriali.

5. I componenti del Consiglio durano in carica fino alla scadenza del mandato quinquennale e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio. I singoli Consiglieri che surrogano componenti anzitempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

6. Il Consiglio viene interamente rinnovato, per comune intesa, anche prima della naturale scadenza stabilita nei commi precedenti, quando si

siano tenute elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco in almeno la maggioranza delle quote dei Comuni rappresentate in Assemblea.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi; devono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e di incompatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti tanto ai Consiglieri Comunali, quanto agli amministratori delle aziende speciali.

Art. 14

Elezioni e decadenza

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese sulla base di proposte sottoscritte dai Sindaci di ciascun Ambito, contenente i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere. Ai fini della elezione dei Consiglieri di Amministrazione, a ciascun Ambito, come individuati all'art. 1 dello Statuto, sono assegnate le seguenti rappresentanze: Ambito n. 1 – n. 2 membri; Ambito n. 2 - n.1 membro; Ambito n. 3 – n.1 membro; Ambito n. 4 - n. 1 membro.

2. La proposta di nomina ed il programma contenente gli obiettivi da raggiungere, sono inviati dagli Ambiti Territoriali e depositati, almeno cinque giorni prima della seduta dell'Assemblea, nella Segreteria del Consorzio. Tale documento è corredato dai "curricula vitae" dei candidati che dovranno, se nominati, dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti professionali e di esperienza nel settore socio – assistenziale.

3. Qualora l'Assemblea non provveda alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione entro la scadenza del mandato quinquennale, questo resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

4. In tale periodo l'organo scaduto può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili con l'indicazione specifica di motivi di urgenza ed indifferibilità, a pena di nullità degli atti adottati non aventi tali requisiti.

Art. 15

Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ha competenza esclusiva nel predisporre gli atti fondamentali: Bilancio Preventivo, relative variazioni e rendiconto, per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea.

2. Al Consiglio di Amministrazione compete altresì:

- a) nominare nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) approvare i programmi, i progetti, la dotazione organica del personale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea Consortile, il piano esecutivo gestionale e compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti ad altri organi;
- c) approvare gli accordi aziendali, sottoscritti con le organizzazioni sindacali;
- d) presentare all'Assemblea le proposte di modifica territoriale e qualitativa del servizio o dei servizi assegnati, con i relativi costi;

- e) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione;
- f) approvare gli accordi con l'azienda regionale ASL di riferimento, per assicurare l'integrazione fra servizi socio-assistenziali e servizi sanitari, nonché per assicurare la gestione ed il finanziamento delle attività a rilievo sanitario;
- g) adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni relative a variazione di Bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- h) deliberare le tariffe dei servizi, quando queste non comportano nuovi criteri di applicazione, di competenza dell'Assemblea;
- i) nominare il Direttore del Consorzio e determinarne il compenso, fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 28 dello Statuto.

Art. 16

Adunanze e deliberazioni

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti.
3. Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero a richiesta di almeno due Consiglieri o del Direttore. In caso di inerzia provvede il Vice Presidente del Consiglio.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene, con voto consultivo, il Direttore, e senza diritto di voto il Presidente dell'Assemblea. Alle stesse sedute può assistere il collegio dei Revisori dei conti.
5. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dal Testo Unico in ordine all'istruttoria, ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione e pubblicità ed al controllo. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono comunicate ai componenti dell'Assemblea, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.
7. Su base annua il Consiglio di Amministrazione è tenuto a svolgere una relazione sull'attività del Consorzio ed a trasmetterla all'Assemblea.

Art. 17

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio. Costituisce l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione che coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.
2. Adotta tutti gli atti ed esercita le funzioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dalla presente Convenzione, dallo Statuto e Regolamenti. Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea.
3. In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) compie tutti gli atti che nell'ambito del Comune sono per legge riservati al Sindaco, nei confronti degli Enti strumentali dipendenti.

- b) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso Enti o Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero, entro i termini di scadenza del precedente incarico. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di responsabilità esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'Art. 109 e 110 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali nonché dallo Statuto e dal Regolamento.
- c) rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;
- d) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del Consiglio;
- e) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, stimolando l'attività dei singoli consiglieri.

Art. 18 **Direttore**

1. Il Direttore è l'organo cui compete, con responsabilità manageriale, per il raggiungimento dei risultati, l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.

2. Il Direttore, nel rispetto della normativa vigente, è nominato mediante pubblico concorso ovvero, può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione con contratto di diritto pubblico o privato, a tempo determinato.

3. Per la nomina a Direttore sono richiesti i requisiti previsti dall'Art. 33 L.R. 1/04 e s.m.i..

4. Il Direttore svolge tutte le attività che non siano espressamente riservate dalla legge, dalla Convenzione, dallo Statuto e dai Regolamenti ad altri soggetti, funzionali alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Consorzio. Adotta tutti gli atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno e dispone di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

5. A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- a) ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio, sentito il Consiglio di Amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto;
- b) esegue le deliberazioni degli organi collegiali, stipula i contratti, presiede le Commissioni di gara e di concorso.
- c) istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, la proposta di Bilancio Preventivo Annuale e Pluriennale ed il Rendiconto, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Piano esecutivo di gestione;
- d) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea con voto consultivo;
- e) sovrintende e coordina le funzioni dei dirigenti e/o Responsabili di Servizi, con potere di sostituzione nei casi di loro inerzia e, con gli stessi, dirige il personale del Consorzio;

- f) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento al Consiglio di Amministrazione o ai Dirigenti e/o Responsabili di Servizio;
- g) controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- h) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio, o di eventuali Dirigenti;
- i) nomina, per i casi di assenza e impedimento, un proprio delegato, scelto all'interno dei funzionari del Consorzio;
- l) determina, in caso di ingresso o recesso di Comuni, sulla base dei criteri deliberati dall'Assemblea, la composizione degli ambiti territoriali;
- m) determina, in caso di ingresso o recesso di Comuni, e in ogni caso con cadenza biennale, le quote di composizione e di partecipazione al Consorzio;
- n) determina, sulla base degli indirizzi espressi dall'Assemblea, le modalità di prestazione delle consulenze da parte del personale tecnico professionale del Consorzio;
- o) assolve alle ulteriori funzioni assegnate dalla legge alla figura del Dirigente generale.

Art. 19

Finanze – ricavi e mutui

1. Le entrate del Consorzio saranno rappresentate da:

- 1) quote dei Comuni consorziati per le coperture dei costi sociali;
- 2) canoni e tariffe per i servizi resi agli utenti;
- 3) proventi derivanti dalle forniture di servizi a terzi;
- 4) contributi statali, regionali e provinciali;
- 5) proventi derivanti da attività a rilievo sanitario.

2. Il ripianamento del disavanzo passivo eventualmente accertato in sede di conto consuntivo dovrà essere effettuato a carico dei Comuni consorziati in ragione proporzionale alla popolazione.

Con il medesimo criterio di ripartizione i Comuni consorziati potranno essere chiamati a contribuire al soddisfacimento di temporanee esigenze di cassa mediante anticipazioni conguagliabili con le successive entrate. Il Consorzio potrà contrarre in proprio mutui passivi.

Art. 20

Patrimonio

1. I beni immobili conferiti in via permanente dagli Enti consorziati entrano a far parte del patrimonio consortile previa approvazione dell'Assemblea Consortile. Gli Enti consorziati possono inoltre concedere in uso e/o in comodato gratuito beni mobili ed immobili sulla base di apposite convenzioni.

2. In caso di scioglimento il patrimonio consortile verrà ripartito secondo i criteri seguenti:

- Gli impianti ed i beni conferiti quale capitale di dotazione saranno assegnati al Comune che li ha conferiti;
- Gli impianti ed i beni non oggetto di conferimento verranno regolamentati come segue:

- a) gli impianti insistenti nel territorio dei singoli Comuni, se a suo tempo costruiti direttamente a cura e spese del Comune interessato o dal Consorzio con mezzi finanziari forniti dal Comune medesimo o anche da terzi con vincolo di destinazione alla realizzazione di quelle esclusive opere, vengono assegnati gratuitamente ai singoli Comuni;
 - b) gli impianti insistenti nel territorio dei singoli Comuni, se costruiti direttamente dal Consorzio con mezzi finanziari propri o comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), sono ugualmente assegnati ai singoli Comuni interessati, ma in tal caso, ciascun Comune deve rimborsare alla cassa di liquidazione dal Consorzio il valore degli impianti ad esso assegnati per la parte non ancora ammortizzata; così come per gli impianti centralizzati al servizio di più Comuni, nel qual caso la somma da versare da ciascuno di essi è determinata in base alle quote di partecipazione;
 - c) i beni assegnati in affitto o in comodato sono restituiti a ciascuno dei Comuni che li hanno assegnati;
 - d) le altre attività risultanti dallo stato di liquidazione saranno ripartite in proporzione alle quote di capitale di dotazione conferito dai singoli Comuni, fatti salvi criteri compensativi fra i Comuni interessati.
3. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel Regolamento di Contabilità.

Art. 21

Trasmissione atti agli Enti Consorziati

1. Le deliberazioni ed i provvedimenti dell'Assemblea debbono essere pubblicati, a cura del Segretario nel sito del Consorzio. Agli effetti dell'Art. 31 comma 3 del Testo Unico si considerano fondamentali gli atti indicati all'Art. 13 dello Statuto.

2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono comunicate ai componenti dell'Assemblea a cura del Segretario, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Art. 22

Trasparenza

1. Il Consorzio, per favorire l'ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza tutti i mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibile.

2. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza, a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ed accessibili ai cittadini, ad eccezione di quelli dichiarati riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente del Consorzio che ne vieti l'esibizione, conformemente da quanto previsto dal Regolamento in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza degli interessati.

3. All'inizio ed alla fine del mandato o dell'incarico i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, comunicano i redditi posseduti. Le modalità di presentazione, di deposito e di pubblicizzazione

dei dati relativi, sono stabilite dal Regolamento per il funzionamento degli organi.

Art. 23

Albo delle pubblicazioni

1. Gli atti degli organi del Consorzio per i quali la legge, lo Statuto od altre norme, ne prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili, con l'affissione in apposito spazio destinato all' "Albo delle Pubblicazioni" nella sede del Consorzio e contestualmente nell' analogo "Albo Pretorio" online del sito del Consorzio.

2. L'Albo del Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l'accessibilità della piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 24

Accesso e partecipazione

1. I cittadini, le associazioni di volontariato operanti nel campo assistenziale, i portatori di interessi pubblici o privati ed i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto all'articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso del Consorzio, secondo le norme di legge e della presente Convenzione e con le limitazioni previste dall'Art. 48 comma 2 dello Statuto.

2. Il Regolamento stabilisce le modalità di informazione e di accesso agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dal Consorzio stesso.

3. Il Regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

4. Allorché un provvedimento del Consorzio sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

5. Il Regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

6. L'amministrazione può concludere accordi con soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 25

Azione popolare

1. Ciascun cittadino può far valere in giudizio azioni e ricorsi, che spettano al Consorzio, quando l'amministrazione non si attivi per tutelare l'interesse dello stesso.

2. Avuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino il Consiglio di Amministrazione, accertata l'insussistenza di un interesse personale dell'attore, con proprio atto motivato determina l'assunzione diretta della tutela dell'interesse dell'Ente, ovvero fa constare l'assenza di tale interesse. In ogni caso avvisa il soggetto che ha intrapreso l'azione delle proprie determinazioni.

Art. 26

Partecipazione al volontariato

1. Il Consorzio instaura collaborazioni stabili e strutturali con il mondo del volontariato, attraverso una consultazione periodica e programmata con le associazioni interessate.

2. A tal fine presso il Consorzio è tenuto un elenco delle associazioni di volontariato operanti sul territorio nel campo dell'assistenza, iscritte nell'albo regionale e/o comunale, aggiornato annualmente.

3. La collaborazione deve avere carattere di continuità ed essere finalizzata al soddisfacimento delle esigenze espresse dagli assistiti.

4. In nessun caso l'attività del volontariato può sostituirsi alle funzioni del servizio sociale.

5. Il Consorzio stipula con le associazioni di cui sopra, un Protocollo d'Intesa e/o una convenzione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 27

Partecipazione utenti

1. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.

2. A tal fine, è impegnato a:

- assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta;
- promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
- curare i rapporti con le istituzioni sanitarie, sociali e scolastiche;
- predisporre pubblicazioni per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le modalità per la migliore fruizione dei servizi.

3. Il Consorzio predispone periodicamente, anche avvalendosi di enti ed istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utenza. I risultati sono comunicati agli Enti Associati.

Art. 28

Norma transitoria

1. L'Art. 13 comma 4, così come introdotto dalla presente Convenzione, si applica quando la maggioranza delle quote dei Comuni rappresentate in Assemblea provvederà ad una nuova elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;

2. L'Art. 14 comma 1, così come introdotto dalla presente Convenzione, si applica quando la maggioranza delle quote dei Comuni rappresentate in Assemblea provvederà ad una nuova elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Art. 29
Gestione a regime

1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio potrà avvalersi del personale e degli uffici dei Comuni consorziati, previo accordo con le amministrazioni interessate.

2. La presente scrittura privata è esente da bollo ex Art. 16 Tab. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

